



REGIONE
PIEMONTE



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SCARL



**GAL TERRE
ASTIGIANE** nelle Colline
Patrimonio
dell'Umanità

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: "IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI
SVILUPPO NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL'UMANITA'"

AMBITO TEMATICO: "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO DIFFUSO"

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

MISURA 7 -SOTTOMISURA 7.6

OPERAZIONE 7.6.4 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE "

Bando n. 7/2022

Sommario

I PARTE INDICAZIONI GENERALI	4
1. Premessa ed inquadramento generale	4
2. Definizioni	5
Paesaggio	5
Pertinenza	5
Spazio Pubblico	6
Belvedere	6
Fruibilità del bene pubblico recuperato, anche regolamentata	6
3. Beneficiari	7
4. Localizzazione degli interventi	7
5. Programma degli interventi	8
6. Risorse disponibili per il bando	10
Le risorse pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a complessivi € 1.126.814,00.....	10
7. Numero di domande presentabili	10
8. Termini per la presentazione delle domande	11
II PARTE: OGGETTO DEL BANDO	12
9. Finalità dell'operazione	12
10. Tipologia di interventi ammissibili ed inammissibili	12
11. Spese ammissibili e non ammissibili	13
12. Divieto di cumulabilità	15
13. Condizioni generali di ammissibilità al contributo	15
14. Condizioni specifiche di ammissibilità al contributo	16
15. Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento	18
16. Tipo di agevolazione prevista	18
17. Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)	18
18. Modalità di pagamento	19
19. Criteri di selezione per la valutazione delle domande	21
III PARTE CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	26
20. Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando	26
21. Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno	26
21.1 Iscrizione all'Anagrafe Agricola	26
21.2 Come compilare e presentare le domande di sostegno	27
22. Impegni	31
22.1 Impegni essenziali	32
22.2 Impegni accessori	32
23. Istruttoria delle domande di sostegno	34
23.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati	34
23.2 Procedure generali di istruttoria	34

23.4	Valutazione amministrativa delle domande.....	35
23.5	Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione	35
23.6	Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda.....	35
23.7	Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento.....	36
23.8	Conclusione della procedura di istruttoria.....	36
24.	Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo e di trasmissione del progetto esecutivo	37
24.1	Istruttoria della Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo	37
25.	Presentazione delle domande di pagamento	38
25.1	Domanda di anticipo.....	38
25.2	Domanda di acconto	38
25.3	Domanda di saldo	40
25.4	Istruttoria delle domande di pagamento	42
26.	Riduzioni e sanzioni	43
27.	Controlli ex post	44
28.	Proroghe	44
29.	Varianti	44
29.1	Definizione di variante	44
29.2	Presentazione della domanda di variante.....	45
29.3	Istruttoria della domanda di variante	45
30.	Decadenza dal contributo	46
31	Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda.....	46
32.	Ritiro della domanda	46
33.	Riesami/ricorsi.....	46
34.	Errori palesi e loro correzione	47
35.	Cause di forza maggiore	47
36.	Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni	47
37.	Normativa	48
38.	Disposizioni finali.....	50
39.	Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR	50
40.	Pubblicazione	50

I PARTE INDICAZIONI GENERALI

1. Premessa ed inquadramento generale

Il Piano di Sviluppo Locale¹, approvato dalla Regione Piemonte con Det. n°2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Misura 19 del PSR 2014-2020, mira, secondo un approccio multisettoriale e innovativo, a "consolidare ed incrementare l'attrattività turistica della zona, attraverso il perseguimento di una maggiore e migliore fruibilità della dotazione territoriale, ovvero gli itinerari, le risorse architettoniche, paesaggistiche ed ambientali, le strutture ricettive, ristorative e produttive e di una loro migliore integrazione ed interconnessione".

Al fine di perseguire tale obiettivo generale il PSL mira, secondo un approccio multisettoriale e innovativo, a trasformare l'importante dotazione locale di risorse paesaggistiche, culturali, ambientali e produttive, in un aumento di opportunità per la popolazione locale, attraverso:

- ✓ l'attuazione di azioni integrate e innovative finalizzate allo sviluppo del turismo sostenibile
- ✓ la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
- ✓ l'attivazione di nuove filiere produttive o il consolidamento di quelle esistenti, collegate alle produzioni locali che possono ampliare il potenziale attrattivo del territorio

I tre temi specifici, attorno ai quali sono stati definiti gli ambiti tematici del PSL vengono di seguito meglio contestualizzati:

1. fruibilità ed attrattività del territorio, specialmente dal punto di vista turistico, da perseguire mediante una serie di tipologie di intervento tese alla modernizzazione dell'offerta turistica sotto il profilo delle strutture, delle infrastrutture e delle modalità di fruizione delle risorse, anche sotto il profilo esperienziale
2. valorizzazione delle componenti architettoniche e paesaggistiche ambientali caratteristiche del territorio, anche per creare sinergia e operare coerentemente con gli obiettivi prefissati dal Piano di gestione Unesco del sito "I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"
3. creazione e consolidamento di reti di cooperazione fra operatori appartenenti all'ambito della ricettività, della ristorazione, dei servizi turistici ed alle filiere agricole, agroalimentari ed artigianali, al fine di poter proporre, ai turisti, una fruizione integrata e fortemente evocativa del territorio e aumentare la redditività delle diverse imprese.

Al fine di realizzare gli obiettivi evidenziati, la strategia è suddivisa nei tre ambiti tematici di seguito riportati:

1. Ambito tematico 1: turismo sostenibile (prioritario);
2. Ambito tematico 2. Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale;
3. Ambito tematico 3: sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi locali

L'intervento oggetto del bando è inserito nell'ambito tematico n. 2 "Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale". Come riporta il PSL, "l'intervento 7.6.4. sarà mirato prioritariamente ad attivare azioni esemplari di valorizzazione di beni culturali e paesaggistici che le comunità locali percepiscono fortemente identitari e che possano essere finalizzati ad una fruizione pubblica permanente. Si auspica che tali interventi possano inoltre generare un effetto di replica e volano per ulteriori azioni di recupero da parte di soggetti privati, anche se non finanziabili nell'ambito del PSL".

L'intervento è infatti rivolto al recupero ed alla conservazione di beni architettonici e culturali, nonché di manufatti antropici ed elementi costitutivi del paesaggio, con finalità di fruizione pubblica permanente, anche da parte delle utenze deboli.

L'attuazione delle progettualità che saranno proposte consentirà il recupero e la riqualificazione di elementi e manufatti che per il loro significato simbolico o culturale e sovente anche per la loro collocazione, rappresentano elementi fortemente identitari per la comunità locale. Spesso, inoltre, costituiscono gli

¹ Consultabile alla pagina <https://www.galterreastigiane.it/psl/>

elementi di attrazione turistica di maggiore interesse ed il loro recupero può avviare azioni di rigenerazione del tessuto urbano o paesaggistico di contorno.

L'intervento è altamente innovativo in quanto si potranno attivare in maniera sinergica e coordinata interventi virtuosi ed esemplari di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale. Tale azione consentirà di pervenire ad una sistematizzazione dei beni all'interno di circuiti tematici con miglioramento della fruizione da parte della popolazione locale e dei turisti, con un effettivo incremento delle capacità di attrazione. Non trascurabile sarà la ricaduta indiretta sulla consapevolezza della popolazione locale relativa al valore dei beni architettonici e culturali legati alla tradizione, in un'ottica di rivalorizzazione e rigenerazione delle realtà locali.

Tutti gli interventi dovranno essere orientati a:

- ✓ rendere accessibili i beni recuperati, per la loro fruizione da parte del pubblico
- ✓ mettere in rete i beni, nell'ambito di itinerari di visita e di fruizione, in grado di collegare tra di loro i diversi luoghi identitari del territorio
- ✓ riqualificare i beni ai fini di un loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico, valorizzandone la percezione
- ✓ legare le azioni di recupero al rispetto di precisi canoni, come definiti e documentati nel "Manuale per il recupero del patrimonio architettonico e del paesaggio".

2. Definizioni

Con riguardo agli interventi promossi dal bando e ai contesti territoriali di loro realizzazione, valgono le seguenti definizioni:

Paesaggio

Al fine di definire il significato di paesaggio, per meglio dettagliare gli ambiti di applicazione della presente misura, si elencano le tre principali definizioni del termine:

- ✓ Convenzione Europea del paesaggio

Paesaggio: designa una determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni

- ✓ D. Lgs. 42/04 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni

- ✓ Piano Paesaggistico Regione Piemonte – D.C.R. n. 233-35836 del 03 ottobre 2017 Aspetti del paesaggio:
 - naturalistico-ambientali (fisici ed ecosistemici);
 - storico-culturali;
 - percettivo-identitari;
 - morfologico-insediativi.

Pertinenza

Ai sensi dell'art. 817 del Codice civile sono pertinenti le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Le pertinenze sono da considerarsi un accessorio della cosa principale in quanto non ne costituiscono una parte integrante né rappresentano un elemento indispensabile per la sua esistenza, ma ne accrescono l'utilità o il pregio.

La destinazione deve essere durevole, nel senso che il nesso pertinenziale non deve essere occasionale e temporaneo, anche se non è richiesta la perpetuità e la permanenza.

Per aversi una pertinenza occorrono due elementi: la oggettiva destinazione di una cosa a servizio o ornamento di un'altra e la volontà, da parte del proprietario della cosa principale (o di altro legittimato) di costituire un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose.

Spazio Pubblico

Definizione ai sensi della Carta dello Spazio Pubblico proposta dall'Istituto nazionale di urbanistica (INU):

- ✓ Lo spazio pubblico è ogni luogo di proprietà pubblica o di uso pubblico accessibile e fruibile a tutti gratuitamente o senza scopi di lucro. Ciascun spazio pubblico ha proprie caratteristiche spaziali, storiche, ambientali, sociali ed economiche
- ✓ Gli spazi pubblici sono elemento chiave del benessere individuale e sociale, i luoghi della vita collettiva delle comunità, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, in linea con quanto espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio. La comunità si riconosce nei propri luoghi pubblici e persegue il miglioramento della loro qualità spaziale
- ✓ Gli spazi pubblici consistono in spazi aperti (come strade, marciapiedi, piazze, giardini, parchi) e in spazi coperti creati senza scopo di lucro a beneficio di tutti (come biblioteche, musei). Entrambi, quando possiedono una chiara identità possono essere definiti come "luoghi". L'obiettivo è che tutti gli spazi pubblici possano divenire luoghi
- ✓ Esistono diverse opinioni in merito al fatto che gli spazi pubblici debbano o meno essere di proprietà pubblica. Tuttavia, gli spazi pubblici che sono anche di proprietà pubblica offrono garanzie più sicure di accessibilità e fruibilità nel tempo, essendo meno soggetti alle legittime modifiche d'uso proprie della proprietà privata
- ✓ Lo spazio pubblico, ove il rispetto del valore naturale e storico lo renda possibile, deve essere reso accessibile e privo di barriere per i disabili motori, sensoriali e intellettivi.
- ✓ Analogamente, ogni area, ancorché di proprietà pubblica e priva di recinzioni, che per le sue caratteristiche risulti sostanzialmente non fruibile dal pubblico - pendii non percorribili, aree abbandonate, o di risulta e "ritagli", ecc. - non può essere considerata uno spazio pubblico né tantomeno conteggiata nelle dotazioni di servizi e infrastrutture pubbliche
- ✓ Di converso, le aree di proprietà pubblica non ancora accessibili e/o fruibili devono essere considerate come "potenziali spazi pubblici", e quindi come risorsa preziosa per il potenziamento e aggiornamento del sistema di spazio pubblico esistente, e quindi della qualità urbana nel suo complesso.

Belvedere

Il Piano Paesaggistico regionale fa riferimento a "punti belvedere" come componenti percettivo identitarie del paesaggio. Nelle Norme Tecniche di Attuazione, l'Art. 30. *Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico* definisce i belvedere quali *punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali e alpini, con i relativi scorci mirati su fulcri visivi di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale*".

Fruibilità del bene pubblico recuperato, anche regolamentata

Condizione indispensabile all'ammissibilità degli interventi va ricercata nella fruibilità pubblica del bene (pubblico o privato, purché nelle disponibilità del soggetto che vi interviene per il recupero). Il bene recuperato deve essere pubblicamente accessibile per sua natura (spazi pubblici, piazze, ecc), liberamente fruibile visivamente (aree rurali visibili da superfici pubbliche, ecc) ovvero accessibile attraverso regolamentazione (ingresso ad orari/giorni, ecc). Gli interventi di recupero del paesaggio rurale tradizionale devono essere fruibili visivamente da aree pubbliche caratterizzate da elevata presenza antropica (strade provinciali o comunali, aree ad elevato richiamo turistico, itinerari escursionistici e turistici, ecc) anche qualora non sia garantito il libero accesso all'interno delle aree recuperate (aree terrazzate recuperate a prato, ad esempio, non possono essere accessibili liberamente ai fruitori benché il recupero dell'area sia visivamente fruibile e comporti un evidente miglioramento/recupero del paesaggio tradizionale).

3. Beneficiari

Il presente bando è riservato a:

- a) enti pubblici (Comuni), proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire sugli stessi;
- b) Enti e istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro e aventi personalità giuridica a seguito di registrazione presso appositi registri, proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire (associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc.).

La disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno o al più tardi in sede di "Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo e di trasmissione del progetto esecutivo" (si veda paragrafo 24).

Non è ammessa la presentazione di domande di sostegno da parte di soggetti diversi dai precedenti, e in particolare:

- ✓ associazioni prive di personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, esercitanti o meno attività economica/commerciale;
- ✓ soggetti in corso di istituzione, costituzione, registrazione presso i Registri costituenti la personalità giuridica;
- ✓ imprese, ditte private e privati cittadini;
- ✓ soggetti che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano privi della disponibilità del bene oggetto di intervento attraverso apposito titolo ad intervenire (da dimostrare in fase di domanda di sostegno o in sede di rideterminazione del contributo).

Nel caso di enti privati il GAL si riserva di analizzare la tipologia di associazione, fondazione, ente ecclesiastico per verificarne la struttura e conseguente eleggibilità quale beneficiario (sostenibilità economica, presenza di bilancio in attività non economica, finalità statutarie).

La disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno o al più tardi in sede di "Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo e di trasmissione del progetto esecutivo" (si veda paragrafo 24) tramite dichiarazione di assenso del proprietario (sulla base dell'allegato 4 del presente Bando) accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera, contratto registrato, altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni successivi alla data di pagamento finale del contributo.

In particolare sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:

- a) bene in proprietà del richiedente, quest'ultimo ricadente nelle tipologie di sopra elencate;
- b) bene per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente - ricadente nelle tipologie sopra elencate - di un contratto regolarmente registrato istitutivo, in favore di quest'ultimo, di un diritto reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo, che garantisca l'utilizzo per finalità pubbliche e la libera fruizione anche regolamentata;
- c) nel caso di beni di proprietà di Enti Ecclesiastici, se non è l'ente ecclesiastico stesso a presentare la domanda, questi possono beneficiare del contributo soltanto in presenza di stipulazione, tra il privato proprietario e il richiedente - ricadente nelle tipologie sopra elencate - di un contratto regolarmente registrato istitutivo, in favore di quest'ultimo, di un diritto reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo, che garantisca l'utilizzo per finalità pubbliche e la libera fruizione anche regolamentata (es. edificio di natura religiosa, di proprietà privata, dato in gestione all'ente pubblico che richiede il contributo per restaurarlo e renderlo pubblicamente fruibile per le finalità di cui al presente Bando).

4. Localizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere localizzati nel territorio comunale dei Comuni facenti parte del GAL.:

AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, BELVEGLIO, BRUNO, CALAMANDRANA, CALOSSO, CANELLI, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA,

COAZZOLO, CORTIGLIONE, COSTIGLIOLE D'ASTI, FONTANILE, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, MARANZANA, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCCELLI, MONGARDINO, MONTALDO SCARAMPI, MONTEGROSSO D'ASTI, NIZZA MONFERRATO, QUARANTI, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO, SAN MARZANO OLIVETO, VAGLIO SERRA, VIGLIANO D'ASTI, VINCHIO.

5. Programma degli interventi

I Comuni facenti parte del GAL, come richiamati al precedente paragrafo 4, sono stati inseriti negli ambiti territoriali definiti dal Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836, individuando gli elementi che, in ciascuno, caratterizzano i profili dell'edificato in funzione delle diverse tipologie insediative e degli elementi comuni in queste riconoscibili; nel dettaglio:

AMBITO	COMUNI	
<p><i>Ambito 64</i> <i>Basse Langhe</i></p>	<p>COAZZOLO</p>	<p><u>ELEMENTI CARATTERIZZANTI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema dei castelli e dei borghi accentrati dell'area del Barolo (bacino del torrente Talloria: Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba, Novello), in relazione alle caratteristiche orografiche e alle specificità colturali; - sistema di emergenze fortificate a nord-est di Alba (Neive, Barbaresco), che segnava la linea di confine tra il distretto comunale albese e quello astigiano; - sistema delle grandi chiese parrocchiali riplasmate o costruite in età barocca, edifici che si sono sostituiti ai castelli come poli visivi territoriali e fulcri dell'insediamento; - sistema insediativo diffuso, per borghi di dimensioni medio-piccole, innervato da una fitta maglia stradale di rilevanza locale. Unici tracciati di un certo rilievo, che peraltro toccano i principali insediamenti dell'area (Monforte d'Alba e Dogliani da un lato, Diano e, in ambito 63, Bossolasco), sono quelli che collegano Alba con il Cebano; - sistema delle parrocchiali e delle architetture pseudo-castellane dell'ecllettismo (chiesa di Monforte d'Alba di Giuseppe Gallo, interventi a Dogliani di Schellino, castello di Novello); - La Morra, unica villanova albese insieme a Cherasco (in ambito 59), e il sistema di emergenze (per esempio, resti romanici della chiesa dell'Annunziata) che individuano il bacino di provenienza dei suoi abitanti originari. <p>FATTORI QUALIFICANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - alcune emergenze visive di grande valore paesaggistico, come la torre di Barbaresco; - centro storico di Neive;

		<ul style="list-style-type: none"> - ponte sul Tanaro di Alba; - belvedere di La Morra, da cui è possibile abbracciare la bassa Langa centro-meridionale
<i>Ambito 71 Monferrato Astigiano</i>	<p>AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, BELVEGLIO, BRUNO, CALAMANDRANA, CALOSSO, CANELLI, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CORTIGLIONE, COSTIGLIOLE D'ASTI, FONTANILE, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, MARANZANA, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCELLI, MONGARDINO, MONTALDO SCARAMPI, MONTEGROSSO D'ASTI, NIZZA MONFERRATO, QUARANTI, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO, SAN MARZANO OLIVETO, VAGLIO SERRA, VIGLIANO D'ASTI, VINCHIO</p>	<p><u>ELEMENTI CARATTERIZZANTI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema urbano di Nizza Monferrato, polo commerciale storicizzato dell'ambito; - sistema insediativo (in rapporto con l'assetto colturale) dei borghi d'altura sulla dorsale collinare che costeggia la sponda destra del Tanaro (Castagnole delle Lanze, Isola d'Asti, Montemarzo, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Masio), in rapporto con il fiume e la viabilità storica che si sviluppò sin dall'età romana nel fondovalle; - sistema insediativo, anch'esso per borghi d'altura, che si sviluppa lungo gli spartiacque collinari che dividono le valli del torrente Tiglione, del basso corso del Belbo e del rio Cervino, non di rado caratterizzato dalla presenza di strutture fortificate o da quanto ne resta (Vigliano d'Asti, Montegrosso d'Asti, Mombercelli, Belveglio, Cortiglione; Castelnuovo Calcea, Incisa, Bergamasco, Bruno; Mombaruzzo, Fontanile, Rocchetta Palafea); - sistemi della paleoindustria: Mulino Tiglione, Mulino Rio Rabengo a Rocchetta Tanaro; - Area Paleontologica in Rocchetta Tanaro; - tra i tratti di percorsi veicolari panoramici: SP 63 da Belveglio, Salita Bella Caterina a Rocchetta Tanaro e Località San Bernardo; - assi ferroviari storici (Asti-Genova per Acqui Terme; Alba-Alessandria per Canelli e Nizza). <p>FATTORI QUALIFICANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema delle villenove "triangolari" di Nizza Monferrato e Bistagno (ambito 72), prive di un reale nesso storico-culturale, ma altamente evocative della duttilità di impiego dei modelli progettuali medioevali; - emergenza paesaggistica isolata legata alla chiesa parrocchiale neogotica di Fontanile; - centro storico di Mombaruzzo e sistema di relazioni territoriali a medio raggio con insediamento sparso; - centro storico di Incisa, in rapporto con i caratteri orografici e idrografici del sito; - centro storico di Montegrosso d'Asti; - chiesa di San Francesco e centro storico di Cassine; - emergenze visive di alcuni resti di strutture fortificate (ad esempio la torre di Masio).

Con riferimento agli ambiti territoriali riportati, il GAL considera prioritari gli interventi che riguardano gli elementi caratteristici come sopra individuati o che sono funzionali agli elementi stessi.

6. Risorse disponibili per il bando

Le risorse pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a complessivi € 1.126.814,00.

OPERAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPOLOGIA BENEFICIARIO	IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO	% DI CONTRIBUTO ²	IMPORTO RISORSE COFINANZIATE	TOTALE
7.6.4	Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale	soggetto pubblico (paragrafo 3)	€ 72.299,24	80%	€ 18.074,81	€ 90.374,05
7.6.4	Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale	Soggetto privato (paragrafo 3)	€ 13.771,28	60%	€ 9.180,86	€ 22.952,14

Come riportato in tabella, la categoria di beneficiario “pubblico” ha a disposizione 72.299,24 euro di contributi pubblici, i progetti saranno ammessi con una percentuale di contributo pari all’80% della spesa ammessa. La categoria “soggetti privati” ha a disposizione 13.771,28,00 euro, con una percentuale di contributo pari al 60% della spesa ammessa.

È facoltà del GAL trasferire risorse da una categoria di soggetti all’altra qualora dovessero rilevarsi economie.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie da economie, riprogrammazioni del Piano Finanziario autorizzate dalla Regione e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l’attuale dotazione finanziaria.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria “ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse”, possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l’eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento.

Qualora, nel periodo di attesa dell’eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all’atto dell’eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l’effettiva ammissione a finanziamento.

² Contributo in conto capitale pari all’80% della spesa totale per i beneficiari pubblici e del 60% per i beneficiari privati

7. Numero di domande presentabili

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno su ciascun Bando.

In caso di riapertura di bandi successivi, anche sulla stessa Operazione, il beneficiario potrà nuovamente aderire, sempre con una sola domanda su ciascun bando.

8. Termini per la presentazione delle domande

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire **dal 21 dicembre 2022 ed obbligatoriamente entro il 10 marzo 2023, ore 12.00** pena la non ricevibilità della domanda stessa. Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico (si veda il successivo par. 21.2). Si precisa che tutta la documentazione di candidatura dovrà essere trasmessa per via telematica, tramite l'applicativo di Sistema Piemonte.

Per gli allegati, così come elencati al paragrafo 21.2.2, contrassegnati dalla dicitura "anche in cartaceo", si richiede la consegna direttamente presso gli uffici del GAL entro 6 giorni dalla data di chiusura del bando.

II PARTE: OGGETTO DEL BANDO

9. Finalità dell'operazione

La Misura 7 si propone di sostenere interventi preordinati a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile, in primo luogo incoraggiando lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e a invertire le tendenze al declino socio-economico e allo spopolamento delle zone rurali". Tale descrizione, da PSR, coincide e sintetizza, per inciso, fabbisogni e obiettivi della Misura 19 nel suo complesso.

La SM 7.6. sostiene studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente. L'operazione 7.6.4 è finalizzata a sostenere e incentivare il recupero e la conservazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale, con finalità di fruizione pubblica permanente (anche eventualmente in modo regolamentato, come ad es. ingressi ad orario o eventualmente con tecnologie innovative e sistemi ICT), anche da parte delle utenze deboli.

L'intervento oggetto di finanziamento, proposto da soggetti pubblici o privati, deve essere localizzato in un Comune che ha recepito il "Manuale per il Recupero del Patrimonio Architettonico e del Paesaggio (Op. 7.6.3 - PSR 2014/2020) come allegato al Regolamento edilizio comunale.

10. Tipologia di interventi ammissibili ed inammissibili

L'aiuto di cui alla presente Operazione è concesso esclusivamente per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale (si veda paragrafo 14).

Fatta salva la titolarità ad intervenire in capo ai beneficiari, si può intervenire su:

- a) Nuclei storici, spazi a fruizione pubblica e relativi manufatti;
- b) Edifici e manufatti rurali e loro pertinenze;
- c) Aree e manufatti di valore paesaggistico-ambientale e siti interessati da interventi di mitigazione e/o ripristino del paesaggio.

Il GAL, coerentemente con le proprie linee strategiche e in ragione dei fabbisogni rilevati sul proprio territorio, intende sostenere esclusivamente le seguenti tipologie di **INTERVENTI AMMISSIBILI** relativamente a beni appartenenti al patrimonio costruito tradizionale che presentino caratteristiche di tipicità costruttiva e tipologica locale e costituiscano documento di storicità e di identità locale del territorio del GAL:

1. Recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di nuclei storici, spazi a fruizione pubblica, beni storico-artistici in essi collocati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero di facciate, cinte murarie, fontane, monumenti storici, edifici signorili, edifici religiosi, ecc...) e relativi volumi e pertinenze, comprese le aree esterne di pertinenza dei beni stessi; nel caso di beni ecclesiastici di proprietà privata, si prega di far riferimento quanto definito nel paragrafo 3 "Beneficiari";
2. Recupero/riqualificazione/rifacimento della pavimentazione esclusivamente nei nuclei storici e negli spazi a fruizione pubblica compresi nei nuclei storici individuati e vincolati dal PRGC ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e/o dove siano presenti uno o più edifici/manufatti di rilevanza storico-artistica, culturale, ecc..., prevalentemente in buono stato di conservazione, anche senza interventi sull'edificio/manufatto stesso (es. piazzette, corti chiuse di edifici, ecc...);
3. Riqualificazione energetica di natura edile (impiantistica esclusa) dei beni di cui al precedente punto 1, con tecniche coerenti con le indicazioni fornite dal Manuale del GAL. Tali interventi devono essere complementari o aggiuntivi rispetto al recupero architettonico nei limiti del 50% del costo totale dell'intervento ammissibile e potranno riguardare esclusivamente interventi di natura edile sull'edificio come ad es. isolamenti o coibentazioni;
4. Realizzazione/rifacimento di impianti tecnologici (es. elettrico, termico, idrico, ecc...), purché

strettamente funzionali a garantire la fruizione pubblica del bene e comunque nel limite massimo del 30% del costo totale dell'intervento ammissibile. Tali interventi non possono avere ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa (es. impianti fotovoltaici, impianto solare termico, ...) e devono essere collocati in modo tale da non arrecare impatto visivo negativo o alterare la tipicità del manufatto;

5. Recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di manufatti rurali esistenti e relative aree pertinenti, riconducibili alle tipologie individuate dal Manuale del GAL (a titolo di esempio muretti a secco, fontane, pozzi, edicole, cappelle campestri, ecc...); se trattasi di manufatti non riconducibili alle tipologie individuate nel Manuale, questi dovranno essere di comprovata rilevanza storico-documentaria;
6. Recupero, valorizzazione e riqualificazione funzionale di aree aperte di rilevanza naturalistica o connesse a contesti antropizzati di comprovata valenza naturalistica, storico-documentaria o paesaggistica;
7. Allestimenti interni ed esterni (arredi, attrezzature) per la fruizione pubblica permanente del bene recuperato (eventualmente regolamentata), anche attraverso tecnologie innovative, sistemi ICT e info-grafica, compresa cartellonistica descrittiva del bene recuperato, solo se realizzati come completamento degli interventi di cui ai punti precedenti (salvo quanto definito al paragrafo 14). L'allestimento è ammesso solo nel caso in cui costituisca un completamento di un intervento di cui ai precedenti punti (di un intervento, cioè, candidato a finanziamento nell'ambito della presente operazione).

Sono considerati **INAMMISSIBILI** i seguenti interventi:

1. Interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Operazione (par. 9), con gli interventi ammissibili (par. 10) e con le spese ammissibili (par. 11); a tale proposito si precisa che non potranno ottenere finanziamento gli interventi che nel Manuale del GAL sono indicati come non compatibili.
2. Interventi che non rispettano le condizioni di ammissibilità a contributo e gli adempimenti indicati ai paragrafi 12 e 13;
3. La sovrapposizione con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento.

11. Spese ammissibili e non ammissibili

Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:

- ✓ Spese per interventi materiali: recupero, restauro e riqualificazione di nuclei storici, spazi a fruizione pubblica, edifici, manufatti e loro pertinenze, aree naturalistiche e paesaggistiche (opere edili e impiantistica); per l'impiantistica valgono le limitazioni relative agli impianti tecnologici di cui al precedente paragrafo 10;
- ✓ Spese di allestimento complementari e coerenti con il recupero architettonico/paesaggistico:
 - acquisto/acquisizione di arredi e attrezzature (incluso hardware) nuovi con specifica finalità turistica;
 - pannelli informativi, bacheche, nel rispetto della normativa di riferimento;
 - acquisizione e sviluppo di programmi informatici, nel limite del 10% del costo totale dell'intervento ammissibile.Tutto quanto sopra riportato, comprensivo dei costi di installazione, deve rispettare quanto previsto al par. 10 "allestimenti interni ed esterni per la fruizione pubblica permanente del bene recuperato".
- ✓ spese tecniche per la progettazione degli interventi di recupero fino ad un massimo del 12% dell'investimento totale (ad esclusione delle spese per l'acquisto di arredi e attrezzature), comprensive delle spese tecniche dovute al coordinatore per la sicurezza e degli oneri previdenziali indicati nelle parcelle emesse dai liberi professionisti;
- ✓ IVA nel rispetto dei disposti di cui agli artt. 37 comma 11 e 69 comma 3 del Reg (UE) n.1303/2013 e delle disposizioni normative nazionali (par. 3.13 delle linee guida sull'ammissibilità delle spese

relative allo sviluppo rurale 2014-2020 intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016); (In sintesi l'IVA è ammissibile "in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione Nazionale sull'IVA"). Si precisa che l'IVA deve essere inclusa nei costi con riferimento al rispetto dei limiti percentuali indicati nei paragrafi 10 e 11 del Bando.

Fermo restando quanto previsto al precedente par. 10, le spese sono ammissibili anche su beni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno cinque anni dalla data del saldo finale del contributo, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario del bene oggetto di intervento. Tale documentazione deve essere già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della stessa.

Non saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:

- ✓ acquisto di immobili, fabbricati e terreni;
- ✓ interventi di demolizione e ricostruzione, conferimento in discarica anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero (ristrutturazione, restauro e risanamento, ecc.);
- ✓ lavori in economia (contributi in natura);
- ✓ interventi riguardanti immobili a fini abitativi e le abitazioni dei privati;
- ✓ interventi di sola messa in sicurezza;
- ✓ interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.), spese ed oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonico;
- ✓ interventi riguardanti sole opere interne salvo quanto specificato alla lettera j del par. 14 - "condizioni specifiche di ammissibilità al contributo";
- ✓ interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa, investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili;
- ✓ interventi riguardanti immobili a fini abitativi; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ✓ acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, salvo quelli relativi agli allestimenti interni considerati ammissibili;
- ✓ acquisto di arredi, macchinari e attrezzature usati;
- ✓ acquisto di beni e attrezzature in leasing;
- ✓ acquisto di veicoli;
- ✓ funzionamento e gestione dell'immobile;
- ✓ opere non previste nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo;
- ✓ interventi che non siano coerenti con le linee guida e le indicazioni contenute nel Manuale del GAL operazione 7.6.3 e quelli che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
- ✓ spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), ad eccezione delle spese generali legate ai progetti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, necessari per la presentazione della domanda medesima, se effettuate nei sei mesi (180 gg) precedenti la data di presentazione della domanda;
- ✓ spese per adeguamento a norme obbligatorie;
- ✓ interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da bandi pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
- ✓ acquisto di materiali di consumo o beni non durevoli (a titolo di esempio: depliant o materiale informativo, stoviglie, carta, ecc...);
- ✓ oneri amministrativi e finanziari e spese per il personale;
- ✓ spese bancarie ed interessi passivi;
- ✓ ogni tipo di spesa finanziata con ribassi d'asta;
- ✓ realizzazione di spese promozionali, nuovi siti internet o aggiornamento di siti esistenti;
- ✓ realizzazione/recupero/riqualificazione di sentieri e itinerari;
- ✓ riqualificazione di aree camper, campo di beach/green volley, campo di calcetto, ecc....;
- ✓ IVA e altre imposte e tasse (pe i soggetti che possono recuperarle);
- ✓ Realizzazione di/riqualificazione di posti tappa di ospitalità, ostelli, ...

12. Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

13. Condizioni generali di ammissibilità al contributo

L'intervento dovrà rispondere alle seguenti CONDIZIONI GENERALI di ammissibilità:

- a) La coerenza del progetto con gli obiettivi e i contenuti indicati al paragrafo 13 *“Finalità dell'operazione”* è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La suddetta coerenza sarà valutata anche in fase di collaudo con riferimento alle opere effettivamente realizzate.
- b) In base al Paragrafo 6.5, pag. 18, del Manuale ARPEA *“Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data della presentazione delle domande. Sulla base di eventuali ulteriori informazioni fornite non si possono, inoltre, modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti”*.
- c) Non sono ammesse spese finanziate con ribassi d'asta.
- d) Relativamente al periodo di ammissibilità delle spese, vale quanto segue:
 - sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura sia alla data del pagamento/addebito (salvo spese generali legate ai progetti, ammissibili se effettuate nei 180 giorni precedenti la data di presentazione della domanda);
 - le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto e della sua rendicontazione (domanda telematica di pagamento di saldo). Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto prima della data di presentazione della domanda telematica di pagamento, compresi gli assegni e gli F24 che devono entrambi risultare addebitati prima di tale data;
 - Per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento) richiesti dal Bando;
 - Tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.
 - Non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.
- e) Per i richiedenti Enti Pubblici: le spese, per essere ammesse al sostegno, devono derivare da un progetto realizzato ai sensi della normativa vigente in termini di appalti pubblici.
- f) La domanda di sostegno ed il progetto allegato saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Istruttore del GAL, al fine di appurarne la fattibilità e la sostenibilità economica e per procedere alla relativa attribuzione dei punteggi così come definiti al paragrafo 19 *“Criteri di selezione per la valutazione delle domande”*. Sarà facoltà dell'Organo Istruttore richiedere al candidato eventuali chiarimenti e integrazioni qualora ritenuti indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della corretta attribuzione dei punteggi. All'atto dell'accertamento finale sulla domanda di saldo verrà effettuata la verifica della realizzazione degli interventi dichiarati nel progetto approvato dal GAL.

14. Condizioni specifiche di ammissibilità al contributo

L'intervento dovrà inoltre rispondere alle seguenti **CONDIZIONI SPECIFICHE** di ammissibilità:

- a) Sono **ammissibili** investimenti relativi alla riqualificazione del **“patrimonio formalmente riconosciuto”** come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti, in cui rientrano esclusivamente i seguenti beni:
 - ✓ i beni individuati ai sensi della Parte Seconda “Beni culturali” e della Parte Terza “Beni paesaggistici” del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 42/2004);
 - ✓ gli edifici ed i manufatti individuati nei Piani regolatori generali ai sensi dell'art. 24 "Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici" della L.R. 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”;
 - ✓ gli ambiti (core e buffer) riconosciuti come patrimonio dell'Umanità Siti UNESCO;
 - ✓ gli edifici censiti ai sensi della L.R. 35/1995 “Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale”;
 - ✓ le aree ricadenti in Aree Protette di cui all'articolo 4 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 39 della L.R. 19/2009;
 - ✓ le aree ed elementi riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale tra le componenti paesaggistiche (cfr.: Piano paesaggistico regionale - Elenco delle componenti e delle unità di paesaggio).
- b) Gli interventi devono essere coerenti:
 - ✓ gli interventi devono essere coerenti sia con gli indirizzi e orientamenti strategici previsti per ogni ambito di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale, come approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e sia risultare conformi con le eventuali prescrizioni specifiche (nel caso si intervenga su un bene inserito nel catalogo dei beni paesaggistici del PPR);
 - ✓ con le indicazioni per il sito UNESCO (per gli interventi ricadenti in area UNESCO).
- c) Gli interventi proposti devono essere coerenti con la strategia del PSL e con le linee guida previste dal Manuale per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico di cui all'Op. 7.6.3, che fornisce le opportune indicazioni in merito all'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico;
- d) Per interventi di recupero non è ammissibile la demolizione e la ricostruzione anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero (ristrutturazione, restauro e risanamento, ecc), gli interventi devono essere realizzati impiegando prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche ecocompatibili appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente provenienti dalle filiere locali, e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dal Manuale di cui all'Op 7.6.3;
- e) L'intervento oggetto di finanziamento, presentato da soggetti pubblici o privati, deve essere localizzato in un Comune che ha recepito il Manuale di cui all'Op 7.6.3 nella strumentazione urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi, come previsto della Deliberazione del Consiglio Regionale del 28 novembre 2017, n. 247 – 45856 che recita *“Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell'indice possono, inoltre, essere inseriti nelle parti che presentano la maggior analogia, mentre le tematiche che necessitano di una trattazione approfondita o che siano già trattate in documenti, regolamenti o atti comunali vigenti, possono essere prodotte sotto forma di specifico allegato o specifico regolamento comunale (ad esempio il piano del colore, il piano dell'arredo urbano, il piano del verde, il catalogo dei beni culturali o altri manuali e linee guida)”* pena la non ammissibilità della domanda di sostegno. Tale Delibera di Consiglio Comunale deve essere trasmessa al GAL pena la non ammissibilità della domanda;
- f) il titolo ad intervenire sui beni deve avere durata almeno quinquennale a partire dalla data di liquidazione della domanda di pagamento da parte del GAL e deve già essere posseduto alla data di presentazione della domanda di contributo;
- g) il beneficiario deve assicurare il vincolo di destinazione d'uso per i successivi 5 anni dalla data di richiesta del saldo. Nel periodo di vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo,

né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente bando, ...) e salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL;

- h) L'intervento deve interessare un manufatto o un areale esemplare di paesaggio rurale nel suo complesso, in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia pienamente garantita l'immediata fruibilità pubblica/visiva permanente;
- i) Gli interventi parziali sono ammissibili, rispetto ai progetti complessivi, solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma dell'edificio/manufatto/area esemplare del paesaggio rurale tradizionale ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
 - o l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo rispetto al progetto complessivo di recupero;
 - o a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia garantita per quest'ultimo l'immediata fruibilità pubblica;
- j) Nel caso di opere interne (edili, impiantistica, ecc..., escluso allestimenti), queste devono essere finalizzate a fruizione pubblica permanente (spazi museali e simili ecc...) e potranno essere ammesse anche in assenza di opere esterne, solo se l'edificio è in buono stato di conservazione oppure se l'edificio è anche o è già stato oggetto, all'esterno, di adeguati interventi di restauro e riqualificazione che connettono l'intervento richiesto al GAL ad un più ampio progetto riguardante il recupero nel tempo del bene interessato o di parte di esso;
- k) In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve economie derivanti da scontistica); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;
- l) Per le domande che prevedano investimenti in aree Rete Natura 2000 dovranno essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali; con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, preliminarmente all'assegnazione del contributo è necessaria la Valutazione di Incidenza che dovrà essere allegata al progetto;
- m) Il bene oggetto di intervento deve essere conforme alla destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici vigenti; nella documentazione da allegare alla domanda sarà richiesto il Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento o richiesta del Certificato col Protocollo del Comune per avvenuta ricezione (per gli Enti Privati) o il parere dell'Ufficio tecnico, e di altri settori comunali o uffici competenti, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (per gli Enti Pubblici);
- n) Gli eventuali impianti tecnologici devono essere collocati in modo tale da non arrecare impatto visivo negativo o alterare la tipicità del manufatto;
- o) Qualora siano previsti interventi di riqualificazione energetica, questi ultimi devono essere complementari o aggiuntivi rispetto al recupero architettonico nei limiti del 50% del costo totale dell'intervento e non potranno avere ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa (es. impianti fotovoltaici) ma potranno riguardare esclusivamente interventi di natura edile sull'edificio come ad es. isolamenti o coibentazioni;
- p) Nel caso di opere interne e di allestimento di spazi (si veda anche paragrafo 10) questi devono essere finalizzati a fruizione pubblica permanente (spazi museali e simili) e dovrà essere allegato un piano di gestione che dimostri la sostenibilità economica delle attività svolte;
- q) Sulla base delle specificità eventualmente individuate dal manuale, possono essere previsti interventi di ripristino del paesaggio e mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e valorizzarne la componente "scenico-percettiva";
- r) i beneficiari del Bando dovranno obbligatoriamente fornire al GAL tutte le informazioni e i dati

progettuali e di rendiconto necessari alla predisposizione, organizzazione e diffusione dell'informazione turistica relative all'intervento finanziato.

15. Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento

Il sostegno è subordinato all'ammissione della domanda di sostegno da parte del GAL e, per i beneficiari, alla presentazione della domanda di pagamento successiva alla corretta realizzazione e conclusione degli investimenti indicati nel progetto approvato dal GAL, la cui attuazione deve concludersi, compresa la rendicontazione, entro un arco di 12 (dodici) mesi dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento.

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

È possibile richiedere **proroghe** per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della relativa domanda di saldo ai sensi del paragrafo 28 del Bando; il GAL si riserva di non approvare le richieste di proroga non debitamente motivate.

Un intervento si considera concluso solo se:

- ✓ tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle immateriali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario stesso (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario);
- ✓ risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento (Vedasi il paragrafo 24 "*Presentazione delle domande di pagamento*").

16. Tipo di agevolazione prevista

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) così determinato:

- a) per gli **Enti Pubblici** il contributo è pari al **80% della spesa totale ammessa**,
- b) per gli **Enti Privati** il contributo è pari al **60% della spesa totale ammessa**.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica della coerenza dell'intervento realizzato con il progetto approvato dal GAL.

Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso:

- Per gli Enti Pubblici, mediante assunzione di provvedimento del proprio Organo competente, che impegni il beneficiario medesimo al versamento dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato positivamente accertato;
- Per gli Enti Privati, mediante il rilascio di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 23.1 del Bando.

17. Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)

La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto, è pari a **80.000,00 euro** (IVA inclusa qualora ammissibile).

La spesa **minima ammissibile a contributo** è pari a **€ 10.000,00** (IVA inclusa qualora ammissibile).

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che

un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Domanda di Variante ai sensi del paragrafo 28 e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi il cui corrispondente costo rappresenti una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza) e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.

18. Modalità di pagamento

Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) CUP + dicitura "PSR 2014-20, Regione Piemonte, Mis. 7 Op. 7.6.4, domanda di sostegno n.", pena l'inammissibilità dell'importo relativo, pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Fanno eccezione:

1. le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013 (spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
2. le fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento ((art. 60 Reg (UE) 1305/2013) (qualora previsti dal bando);
3. gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali (qualora previste dal bando).

Nei casi da 1 a 4, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica;

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco;

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti l'intervento approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento (in cui sia visibile l'addebito con data antecedente alla domanda di pagamento) e la fotocopia dell'assegno emesso.

- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione per la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate tranne carte associate a conto corrente con tracciabilità mediante estratto conto.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
- h) In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati al beneficiario (per il privato).

Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto di liquidazione del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento, del relativo mandato di pagamento e della quietanza della banca tesoriere, o analogo documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria. Inoltre i beneficiari Enti Pubblici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii).

Il pagamento in contanti non è consentito.

In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati al beneficiario e devono coincidere con quelli dichiarati sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola Unica di cui al paragrafo 10.1.

19. Criteri di selezione per la valutazione delle domande

La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti negli allegati al Bando.

MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.6 – OPERAZIONE 7.6.4			
Operazione 7.6.4 - Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale			
<i>Principio di selezione</i>	<i>Criterio di selezione</i>	<i>Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)</i>	<i>Punteggio massimo attribuibile al criterio</i>
A) Qualità complessiva dell'intervento (50 punti)	1) Interventi compresi nel Programma di cui al paragrafo 5 del Bando	L'intervento di recupero riguarda gli elementi caratterizzanti individuati al paragrafo 5 del Bando SI: 5 p. ti NO: 0 p. ti	5
	2) Qualità del progetto, con riferimento, per il recupero di beni, al grado di coerenza del progetto rispetto al Manuale (utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento, collocazione di eventuali impianti tecnologici), al PPR, alle Linee Guida UNESCO, e altri eventuali manuali regionali (se trattasi di recupero del bene) - per gli allestimenti, alla qualità progettuale dell'allestimento - in generale all'impatto visivo dell'intervento e all'integrazione delle opere nel contesto	Insufficiente: non ammissibile Sufficiente: 2 p. ti Buono: 5 p. ti Elevato: 10 p. ti	10
	3) Grado di completezza dell'intervento in relazione al recupero complessivo dell'intera area in cui si colloca il bene da recuperare; saranno	SI: 3 p. ti NO: 0 p. ti	3

	premiati gli interventi che prevedono il recupero congiunto sia di manufatti sia di aree naturalistico-paesaggistiche a cornice degli stessi		
	<p>4.1) Chiarezza ed esaustività degli elaborati progettuali, con particolare riguardo alle motivazioni storico-paesaggistico-ambientali relativi agli interventi ed al contesto di riferimento</p> <p>4.2) Sistemi di controllo dei risultati: il progetto prevede la presenza di un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati</p> <p>(i punteggi sono cumulabili)</p>	<p>Insufficiente: 0 p. ti Sufficiente: 1 p. ti Buono: 3 p. ti Elevato: 6 p. ti</p> <p>SI: 3 p. ti NO: 0 p. ti</p>	9
	5) Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ammissibili e interventi di recupero e gestione realizzati con tecniche eco-sostenibili	<p>interventi che migliorano l'efficienza energetica: 3 p. ti</p> <p>interventi realizzati con tecniche eco-sostenibili: 2 p. ti</p>	5
	6) Grado di coerenza complessiva del progetto rispetto agli obiettivi, alle finalità e alla strategia del PSL	<p>insufficiente 0 punti sufficiente 1 punto buono 3 punti elevato 5 punti</p>	5
	<p>7) Qualità del bene oggetto di recupero: Il criterio valuta il valore storico-architettonico e/o paesaggistico-ambientale del bene che si intende recuperare, facendo riferimento a prove documentali a fondamento del valore stesso (es. Immobile vincolato, inserito in registri, ...)</p> <p>(punteggi cumulabili)</p>	<p>L'intervento proposto è relativo a un immobile antecedente al 1942: 3 p. ti</p> <p>L'intervento proposto è relativo a un manufatto che presenta finiture esterne visibili di pregio e/o rappresentative dell'architettura locale: 7 p. ti</p> <p>(a titolo esemplificativo la presenza di apparati decorativi plastici o pittorici rappresentativi</p>	10

		di iconografie locali, modanature in cotto o lapidee, ...)	
	8) Accessibilità: abbattimento delle barriere architettoniche. Saranno premiati gli interventi che prevedono soluzioni atte ad incrementare l'accessibilità del bene	Si: 3 p. ti No: 0 p. ti	3
B) Collocazione dell'intervento (20 punti) Valutazione del contesto ambientale e paesaggistico e dell'area in cui è inserito il bene oggetto di intervento, con riferimento: - alla sua vicinanza al contesto individuato come privilegiato dal GAL in relazione alle strade di collegamento (es. nucleo storico, borgo, itinerario escursionistico, ecc...) - alla sua chiara e totale visibilità rispetto a strade provinciali/comunali	1.1) Intervento inserito nella <i>core</i> o <i>buffer zone</i> UNESCO	Si: 5 p. ti NO: 0 p. ti	15
	1.2) Vicinanza del bene a: - centro storico; - borgata rappresentativa dell'architettura locale; - contesto ambientale naturale/paesaggistico di particolare pregio (ambiti individuati ai sensi art. 136 e 142 Codice beni culturali del paesaggio D. Lgs. 42/2004); - zona di particolare pregio ambientale (zona parco, riserva naturale, zona Natura 2000).	< 0,5 km: 10 p. ti - 0,5 – 1 km: 5 p. ti - > 1 km: 0 p. ti	
	2) Visibilità da:	- Strade provinciali 5 p. ti - Strade comunali 3 p. ti - Punti belvedere: 2 p. ti - Itinerari escursionistici e/o turistici: 2 p. ti	5
C) Grado di integrazione con itinerari realizzati o in progetto (ammessi a finanziamento) su Operazioni 7.5.1 o 7.5.2 (10 punti)	1) L'intervento riguarda beni e/o aree che si inseriscono/possono inserire su itinerari realizzati o in progetto su Op 7.5.1 o 7.5.2	- Distanza da percorso in progetto per 7.5.1. e/o 7.5.2 < Km 10: 10 p. ti; - Distanza da percorso in progetto per 7.5.1. e/o 7.5.2 > Km 10 (max 30 km): 5 p. ti	10
D) Sinergia con altri progetti territoriali immediatamente cantierabili (5 punti)	1) Viene valutata l'eventuale sinergia/complementarietà dell'intervento con altri progetti territoriali	Insufficiente: 0 p. ti Sufficiente: 2 p. ti Buono: 3 p. ti Elevato: 5 p. ti	5

<p>Valutazione del grado di sinergia con altri progetti non finanziati dall'Op. 7.6.4</p>	<p>immediatamente cantierabili o cantierato. Il punteggio è attribuito se l'intervento è configurabile come lotto funzionale a completamento di un più ampio progetto territoriale di valorizzazione del patrimonio locale (già avviato o da avviare insieme all'Op. 7.6.4), attuato sul bene stesso o sull'area immediatamente adiacente in cui esso si inserisce (es. borgata, area naturalistica) per cui si possano dimostrare sinergia e complementarità, comprovabili con adeguata documentazione (N.B.: non sono cumulabili finanziamenti pubblici per un medesimo intervento, i lotti devono essere separati)</p> <p><u>Il possesso del requisito deve essere adeguatamente documentato</u></p>		
<p>E) Fruibilità e gestione del bene recuperato (15 punti)</p>	<p>1) Fermo restando l'obbligo di garantire la fruibilità del bene il criterio valuta il livello di tale fruibilità e quindi la possibilità per il pubblico di accedere al bene e di godere degli interventi di recupero realizzati</p> <p>(punteggi cumulabili)</p> <p>2) Il punteggio è attribuito in relazione alla completezza e alla sostenibilità della proposta di gestione/valorizzazione del bene e delle attività in esso svolte, indicate dal richiedente in domanda. La valutazione sarà effettuata con riferimento</p>	<p>L'intervento prevede anche opere di allestimento interno: 5 p. ti</p> <p>L'intervento prevede anche opere strutturali e/o di allestimento che rendono il bene fruibile ad utenti con disabilità: 5 p. ti</p> <p>- Insufficiente = 0 punti</p> <p>L'intervento proposto non presenta riferimenti a modalità di gestione del bene o alla realizzazione di azioni/attività/eventi che lo coinvolgano –</p>	<p>10</p> <p>5</p>

	<p>alla presenza di chiari intenti relativamente alle forme di gestione/valorizzazione del bene e alla sostenibilità della proposta.</p>	<p>Sufficiente = 2 p. ti L'intervento proposto presenta generici/minimi riferimenti a modalità di gestione del bene o alla realizzazione di azioni/attività/eventi che lo coinvolgano –</p> <p>Medio = 3 p. ti L'intervento proposto presenta soddisfacenti riferimenti a modalità di gestione del bene o alla realizzazione di azioni/attività/eventi che lo coinvolgano –</p> <p>Elevato = 5 p. ti L'intervento proposto presenta chiari e puntuali riferimenti a modalità di gestione del bene o alla realizzazione di azioni/attività/eventi che lo coinvolgano</p>	
--	--	---	--

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

Il punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda è pari a 30 punti, di cui almeno 20 punti con riferimento alla somma dei punteggi delle sezioni A) "QUALITA' COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO", B) "COLLOCAZIONE DELL'INTERVENTO"; al di sotto di tali soglie la domanda non sarà ammissibile in graduatoria.

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle domande con punteggio maggiore secondo quanto espresso nel riquadro A "QUALITA' COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO" e, in caso di persistenza della condizione di parità, vale l'ordine di presentazione.

Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:

- ✓ nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima di 30 punti, si procederà alla revoca del contributo;
- ✓ nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

III PARTE CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

20. Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando

La partecipazione al Bando ha origine con la presentazione della domanda di sostegno.

A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande che dovranno essere trasmesse **esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo di Sistema Piemonte utilizzato per la domanda di sostegno** (a meno della documentazione cartacea eventualmente richiesta dal GAL ai sensi del paragrafo 21.2.2):

- a) Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo (paragrafo 24);
- b) Domanda di pagamento di anticipo (paragrafo 25.1);
- c) Domanda di proroga (paragrafo 28);
- d) Domanda di variante (paragrafo 29);
- e) Domanda di rinuncia (paragrafo 32);
- f) Comunicazioni di correzione errori palesi (paragrafo 34);
- g) Comunicazione di situazioni di forza maggiore o circostanze eccezionali (paragrafo 35);
- h) Comunicazione di cessione del bene con subentro degli impegni (paragrafo 36).

Condizioni, limiti e modalità per la presentazione delle domande verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

21. Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

21.1 Iscrizione all'Anagrafe Agricola

Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il bando (Vedi Par 2) deve necessariamente procedere all'iscrizione all'Anagrafe Agricola unica e alla costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA).

Per quanto concerne il fascicolo aziendale si richiama la Determinazione Dirigenziale n°34-2016 del 26/02/2016 di ARPEA, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe. A tal fine le aziende agricole devono rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.ARPEA.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

In alternativa i beneficiari possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

L'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 31/12 dell'anno precedente la pubblicazione del bando. Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, non sarà possibile neppure aprire la procedura di presentazione della domanda).

Si consiglia di effettuare le registrazione/aggiornamento e validazione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli.

La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. Per gli impegni si rimanda al paragrafo 22.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (paragrafo 30 Decadenza del contributo).

Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del reg. CE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione, ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

21.2 Come compilare e presentare le domande di sostegno

21.2.1 Gestione informatica delle domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014- 2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente, per fini operativi.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede essendo in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;
- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo

aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio on-line “PSR 2014-2020” <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti> è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione e deve riportare lo stato “trasmesso”.

21.2.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare

Alla domanda di sostegno on line deve essere allegata negli appositi spazi destinati agli allegati (in formato PDF o JPG ove sia più opportuno) la documentazione richiesta dal presente bando.

La documentazione dovrà comunque individuare compiutamente le opere previste relativamente ai singoli interventi nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nella proposta di Intervento.

Si elencano gli Allegati da inserire a sistema negli appositi spazi (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB) con specifica indicazione di quelli che il GAL richiede eventualmente anche in cartaceo. Si richiede di utilizzare per gli allegati la numerazione sotto indicata.

Per alcuni allegati viene fornito il modello per la compilazione (i modelli vengono pubblicati e sono scaricabili in formato Word nella sezione in cui viene pubblicato il bando sul sito istituzionale del GAL e sulla piattaforma Sistema Piemonte). Gli altri allegati sono da realizzare a totale cura del beneficiario.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione, negli appositi spazi destinati agli allegati, in formato PDF, salvo diversa indicazione:

1. **Descrizione del Progetto**, (Allegato 1 _ Modello fornito in word);
2. **Copia della Delibera dell'Organo Amministrativo dell'Ente proponente la domanda** (Giunta, Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.) che manifesti la volontà di partecipare al presente Bando, con l'approvazione del progetto definitivo e l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento in caso di approvazione del progetto e ad adottare gli atti successivi necessari al cofinanziamento (Allegato 2 _ a cura del beneficiario);
3. Dichiarazione di assenso da parte del proprietario (o dei proprietari, se più d'uno) del bene alla realizzazione dell'intervento da parte del richiedente (Allegato 3 _ Modello fornito in word);
4. Documentazione comprovante il titolo di possesso in favore del richiedente dei beni oggetto di intervento (aree, terreni, fabbricati, ecc...) la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo quinquennale - a partire dalla data di erogazione finale del contributo - di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita), es. atti, contratti registrati, comodato d'uso, locazione, visure catastali, ecc... o dichiarazione che tale documentazione sarà consegnata in sede di Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo (Allegato 4 _ a cura del beneficiario);
5. Per **interventi non soggetti a computo metrico** (per ciò che concerne le forniture e/o i servizi non contemplati dal prezzario regionale):
 - ✓ almeno n. 3 preventivi indipendenti (forniti da n. 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi, compresi impianti, opere in falegnameria, ecc...); i preventivi devono essere datati e sottoscritti dal fornitore. In particolare si richiede di fornire tutti i tre preventivi per ciascuna delle forniture (Allegato 5_a cura del beneficiario);

- ✓ Quadro di raffronto dei preventivi e relazione tecnico economica, sottoscritto dal legale rappresentante, che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico- economici, viene ritenuto il più idoneo (Allegato 5.1 Modello fornito in word). Si precisa che:
 - i. deve essere indicata la motivazione della scelta dell’offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi-benefici (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso);
 - ii. per ciascuna fornitura occorre indicare i costi unitari, il numero di pezzi acquistati e il costo totale.
 - ✓ Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e contestualmente occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
 - ✓ Solo per gli Enti Pubblici: è ammissibile che il costo venga definito facendo la media dei preventivi invece di sceglierne uno specifico (trattandosi di Enti Pubblici che devono affidare lavori e forniture ai sensi del Codice dei Contratti, non è possibile definire in anticipo il fornitore effettivo, e quindi i preventivi servono per valutare la congruità della spesa);
 - ✓ Per l’acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l’importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l’obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell’importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
 - ✓ Analisi dei prezzi in alternativa ai preventivi: (ai sensi dell’art. 32 PR 207/2010 e s.m.i.) nel caso non fossero presenti i preventivi, è necessario calcolare il prezzo dell’intervento attraverso uno studio analitico (qualitativo e quantitativo) che porti alla definizione di un nuovo prezzo unitario di una lavorazione, attraverso l’individuazione delle sue componenti elementari il cui costo dovrà, in tutti i casi possibili, essere ricavato dal Prezzario Regionale vigente alla data di emissione del Bando del GAL
6. Per **lavori edili/impianti/sistemazioni/allestimenti, in relazione al tipo di intervento candidato**: fascicolo di progetto – per gli Enti Pubblici si richiede il definitivo approvato almeno in linea tecnica (così come definito dalla Sezione III del D.Lgs. 50/2016); in particolare e in funzione dei contenuti dell’intervento, il progetto dovrà contenere:
- ✓ Disegni di rilievo e di progetto definitivi per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato), riportanti lo stato di fatto e di progetto. Nel dettaglio: elaborati grafici di rilievo e di progetto (quotati in scala non inferiore a 1:100) comprendenti anche opportuni particolari costruttivi (Allegato 6.1 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ Estratti del PRC del Comune vigente o delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione (Allegato 6.2 - a cura del beneficiario);
 - ✓ Stralci di mappa catastale con specifica indicazione delle particelle interessate dal progetto (Allegato 6.3 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ Documentazione fotografica dell’immobile (esterno e interno) e del contesto ambientale e costruito in cui è inserito (Allegato 6.4 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ Foto-inserimento dell’intervento rispetto ai principali punti di osservazione, che consentano di verificare la condizione di ammissibilità “fruibilità del bene pubblico recuperato, anche regolamentata” (es. strade provinciali o comunali, punti belvedere, itinerari escursionistici e turistici) (Allegato 6.5 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ In caso di realizzazione di impianti tecnologici, progetto schematico delle dotazioni impiantistiche

- e indicazione delle loro collocazioni nell'edificio o nell'area di pertinenza (Allegato 6.6 _ a cura del beneficiario);
- ✓ Relazioni tecniche illustrative e specialistiche (es. relazione sulle soluzioni di isolamento termico e impianti previsti; per ambiti o edifici vincolati ai sensi del DM 42/2004, relazione paesaggistica predisposta ai sensi del DCPM 12/12/2005) (Allegato 6.7 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ Dichiarazioni ed elaborati progettuali previsti dal DM 37/2008, Legge 10/91 e s.m.i. (inerenti gli impianti di riscaldamento, elettrici, ...) (Allegato 6.8 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ Dichiarazione di conformità del progetto alle prescrizioni della Legge 13/89 e s.m.i in materia di superamento delle barriere architettoniche. (Allegato 6.9_ a cura del beneficiario);
 - ✓ Cronoprogramma dei lavori (Allegato 6.10 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ Quadro economico dell'intervento (Allegato 6.11 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ Dichiarazione in merito all'esistenza o meno, sull'area e sull'immobile interessato, di **vincoli** di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica; in caso di esistenza di vincoli presentare i necessari nulla-osta **oppure** presentare le relative richieste dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi previsti dalla normativa vigente sull'intervento proposto, corredate da copia dell'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti Terzi **oppure** presentare l'impegno, in forma di auto dichiarazione, ad effettuare le specifiche richieste (Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune) (Allegato 6.12 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ I pareri/autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti Terzi dovranno essere presentati al GAL, unitamente al Progetto Esecutivo, secondo il paragrafo 23.7;
 - ✓ Nel caso che il progetto lo richieda, copia dell'avvenuta **trasmissione del progetto ad altri Enti Terzi** (ASL, VVFF, altri) con la richiesta dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi richiesti dalla normativa vigente sull'intervento proposto **e/o** copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con esito favorevole **e/o** impegno a richiederli sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato 6.13 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ **Per gli Enti Pubblici:** parere dell'Ufficio tecnico, e di altri settori comunali o uffici competenti, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il parere dell'ufficio tecnico è sempre obbligatorio (Allegato 6.14 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ **Per gli Enti Privati:** Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento o richiesta del Certificato col Protocollo del Comune per avvenuta ricezione (Allegato 6.15 _ a cura del beneficiario);
 - ✓ **Computo metrico estimativo** delle opere edili e di impiantistica previste (in formato pdf e excel); il computo dovrà essere redatto utilizzando il Prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte, nell'ultima edizione vigente al momento della data di approvazione del presente bando. Il computo metrico dovrà essere redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella di saldo. Per eventuali voci di spesa non comprese nel Prezziario Regionale dovrà essere prodotta specifica analisi prezzi, ai sensi dell'art. 32 PR 207/2010 e s.m.i. (Allegato 6.16 _ a cura del beneficiario);
7. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte del Responsabile del servizio finanziario dell'ente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione (Allegato 7_ a cura del beneficiario);
 8. **"Check list per l'autovalutazione pre-aggiudicazione"** (solo per gli enti pubblici) (scaricabile al seguente link: https://www.arpea.piemonte.it/pagina20002_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html): il beneficiario dovrà compilare e allegare alla domanda di sostegno per ogni procedura di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto definitivo la relativa check list di autovalutazione. Saranno allegate check list distinte per ogni procedura di gara prevista. (Allegato 8 _ Modello fornito al link indicato);
 9. Tutta la documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi

- di merito di cui al paragrafo 19 (Allegato 9_ a cura del beneficiario);
10. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente richiedente. (Allegato 10 _ a cura del beneficiario);
 11. Ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto (Allegato 11 _ a cura del beneficiario);

Se l'intervento riguarda beni culturali sottoposti a parere della Soprintendenza occorrerà fare rimando alla normativa di settore specifica e quindi al Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che all'art. 9 bis del citato decreto regola le competenze professionali coinvolgibili (rif. "Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali" quali Restauratori di Beni Culturali e Tecnici del Restauro) nell'esecuzione delle operazioni di restauro, **pena la revoca del contributo.**

Potrà essere richiesta dal GAL eventuale ulteriore documentazione, anche in formato cartaceo e anche non indicata nel Bando come obbligatoria, fermo restando che tutti i documenti dovranno essere sempre presentati telematicamente su Sistema Piemonte, entro il termine ultimo indicato nelle richieste di integrazione o chiarimenti da parte degli uffici istruttori.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dal pagamento finale del contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere ripresentata, in versione approfondita ed integrata in coerenza ai contenuti richiesti per il progetto esecutivo e corredata dai pareri favorevoli degli Enti Terzi tenuti ad esprimersi a riguardo dell'intervento, secondo quanto previsto al paragrafo 23.7. In tale sede dovrà altresì essere presentato il Piano di sicurezza e coordinamento (ove necessario) ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La seguente documentazione dovrà inoltre pervenire al Gal in forma cartacea entro 6 giorni dalla data di chiusura del bando:

- Allegato 1;
- Allegato 5;
- Allegato 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.16.

22. Impegni e vincolo di destinazione d'uso

In concomitanza con la firma digitale della domanda di sostegno si sottoscrivono contemporaneamente anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento proposto. Gli impegni sottoscritti dovranno essere mantenuti dai beneficiari per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, nelle forme e nei modi indicati nel presente articolo del Bando.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione. Gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- a. sono **essenziali** gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- b. sono **accessori** gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

I GAL applicheranno le determinazioni regionali per le operazioni previste sul PSR, mentre per le operazioni esclusive del loro PSL dovranno concordare con l'Autorità di Gestione come comportarsi.

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni

concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica. Il beneficiario dovrà consentire al GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi prefissati, di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.

22.1 Impegni essenziali

Sono considerati impegni essenziali quelli di seguito riportati:

- a) realizzare e concludere gli **interventi approvati dal GAL** nei tempi indicati al paragrafo 15 "*Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento*" e secondo i contenuti e le modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe che devono obbligatoriamente essere presentate al GAL nei tempi previsti e da quest'ultimo autorizzate;
- b) consentire l'accesso al GAL e agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, ai cantieri, agli impianti/interventi e alle sedi del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti (anche ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi prefissati, insieme a tecnici autorizzati dal GAL/Enti); l'accesso dovrà essere altresì consentito a tutta la documentazione che i suddetti Enti riterranno necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e del DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
- c) fornire tutta la documentazione prevista dal Bando e/o richiesta dal GAL durante l'iter del Bando, consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ammissibilità delle domande.
- d) mantenere i requisiti di ammissione e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
- e) rispettare le prescrizioni eventualmente indicate dal GAL come essenziali;
- f) mantenere il punteggio al di sopra di quello minimo previsto dal Bando e, comunque, al di sopra del punteggio del primo escluso in graduatoria;
- g) fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal GAL, dalla Regione Piemonte, da ARPEA e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg. (CE) 1306/2013 e s.m.i.;
- h) rispettare il vincolo quinquennale di destinazione d'uso degli investimenti.

22.2 Impegni accessori

Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati, per ciascuno dei quali, alla luce di quanto stabilito con D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e della D.G.R. n.66 – 8975 del 16 maggio 2019., i parametri di valutazione della gravità, entità e durata (indici di verifica) sono così stabiliti:

- a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo gli obblighi di informazione e pubblicità (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione), attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica relativa agli interventi finanziati e realizzati;

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1): 3= .1			
Tipo di controllo: documentale			

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 7 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- b) fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1): 3= .1			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 7 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- c) non cedere a terzi i beni, in qualsiasi modo interessati dal sostegno del GAL, nel periodo di impegno (5 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario), senza la preliminare autorizzazione del GAL;

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	5
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+5+3+): 3= 3			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No			

Le percentuali di riduzioni stabilite con D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017 sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

In ottemperanza alla D.G.R. n.66 – 8975, si riporta quanto segue:

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Ripetizione di Inadempienze

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 497 del 2019).

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa

misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

False prove e omissioni intenzionali

Analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per l'inadempienza grave, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo."

Sul sito di ARPEA è possibile scaricare la revisione n° 6 del "Manuale procedure, controlli e sanzioni" al link: [https://www.iswebcloud.it/download/allegati/216/214815594510_O352_ALLEGATO_1_Manuale_Procedure Controlli e Sanzioni PSR 2014-20.pdf](https://www.iswebcloud.it/download/allegati/216/214815594510_O352_ALLEGATO_1_Manuale_Procedure%20Controlli%20e%20Sanzioni_PSR_2014-20.pdf)

Vincolo destinazione d'uso

I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione d'uso degli interventi finanziati per un periodo di anni 5.

Nei periodi come sopra definiti i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le eventuali cause di forza maggiore (si veda paragrafo 35) che dovranno essere sottoposti a valutazione del GAL. Gli anni di vincolo devono essere computati dalla data del pagamento finale (saldo) del contributo.

Nel periodo coperto da vincolo il beneficiario può tuttavia alienare gli oggetti di investimento finanziati a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso, previa autorizzazione del GAL.

23. Istruttoria delle domande di sostegno

23.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014, il Responsabile del Procedimento connesso al presente bando è Maria Beatrice Pairotti.

Il Titolare del Trattamento dei Dati è il GAL Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità.

Con riguardo al trattamento dei dati personali, al presente Bando si applicano:

- il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR General Data Protection Regulation), ai sensi del quale le informazioni e i documenti forniti dal beneficiario sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- il D.lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

23.2 Procedure generali di istruttoria

L'avvio del procedimento di istruttoria avverrà tramite comunicazione telematica via PEC.

La valutazione delle domande di sostegno è effettuata da un organo istruttore (singolo o collegiale) e si articola nelle seguenti fasi di:

- ✓ valutazione amministrativa,
- ✓ valutazione di merito,
- ✓ formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno.

23.4 Valutazione amministrativa delle domande

Tale fase comprende:

- a. la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
- b. la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- c. la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
- d. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica degli interventi previsti nel progetto presentato in domanda di sostegno e nella documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
- e. la verifica dell'ammissibilità delle spese, secondo cui la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto sulle spese ammissibili dal presente bando, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
- f. valutazione della "Check list controllo pre-aggiudicazione", verificando in particolare le procedure previste e le fasi di programmazione e di progettazione;
- g. un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
- h. la determinazione del contributo concedibile.

23.5 Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione

La valutazione comprende:

- a. l'attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
- b. l'attribuzione del punteggio complessivo;
- c. la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.

23.6 Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda

A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del Procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un **provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale della domanda (cosiddetto "Preavviso di Rigetto")**. Entro il termine di *dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione*, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra *interrompe i termini per concludere il procedimento*, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA', EFFICACIA E TRASPARENZA dell'attività amministrativa, e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria di tutte le domande che saranno pervenute sul presente Bando, si precisa che:

- A. il GAL potrà valutare positivamente esclusivamente le controdeduzioni del richiedente che propongano chiarimenti interpretativi e che siano coerenti con il contenuto del progetto presentato al GAL in fase di candidatura della domanda di sostegno;
- B. conseguentemente, le suddette controdeduzioni, ai fini dell'accogliibilità, non dovranno introdurre elementi di novità o di variante rispetto alla situazione esistente e comunicata al GAL nei documenti progettuali presentati, nei quali era compito del richiedente fornire le necessarie informazioni sia allegando la necessaria documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente ogni aspetto del Progetto;
- C. la suddetta impostazione sarà ovviamente da estendere anche alle informazioni dichiarate sul modello di domanda telematica, sull'Anagrafe Agricola su Sistema Piemonte e su ogni altro documento o certificazione, conosciuto o conoscibile dal GAL, che attesti la situazione del richiedente alla data della domanda di contributo o comunque alla data dell'invio della comunicazione di preavviso di rigetto (ad es. visite, informazioni su siti web, ecc).

Nel caso si riscontrassero irregolarità nelle "Check list controllo pre-aggiudicazione" ne verrà data

comunicazione al beneficiario:

- ✓ qualora l'irregolarità sia sanabile il beneficiario potrà adottare tutte le azioni necessarie per correggere l'irregolarità;
- ✓ qualora l'irregolarità non sia sanabile e di entità pari al 100%, l'importo relativo alla procedura di gara irregolare non sarà ammesso a finanziamento;
- ✓ qualora l'irregolarità non sia sanabile ma di entità inferiore al 100%, le riduzioni saranno applicate alla domanda di saldo, quando la procedura di gara sarà conclusa (fase di esecuzione terminata) e si potrà quindi calcolare definitivamente la riduzione da applicare.

23.7 Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento

A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo tre tipologie di domande:

- a) Domande **ammesse e finanziabili** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
 - ✓ il punteggio definitivo assegnato;
 - ✓ gli investimenti ammessi;
 - ✓ l'ammontare del contributo concesso.
- b) Domande **ammesse ma non finanziabili** (inserite in graduatoria in posizione non finanziabile) per carenza di risorse.
- c) Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse e archiviate.

La graduatoria e le proposte di esito per ciascuna domanda di sostegno sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione; a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la graduatoria diventa definitiva e per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l'esito:

- ✓ negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- ✓ positivo indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:

- ✓ rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
- ✓ approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che il beneficiario è tenuto ad osservare).

Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del Procedimento, è comunicato al richiedente mediante comunicazione telematica via PEC.

La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione.

Con la comunicazione che rende noti gli esiti dell'istruttoria, il GAL invita il beneficiario a trasmettere, entro 180 giorni dalla comunicazione stessa, il progetto esecutivo dell'intervento, corredato dalle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole (si veda paragrafo 24 "Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo e di trasmissione del progetto esecutivo").

Si precisa che nel progetto esecutivo non potranno essere previsti investimenti che non siano già stati contemplati e descritti nella domanda di contributo, fatte salve eventuali modifiche progettuali richieste dagli enti preposti (es. Soprintendenza, ecc....). Il progetto esecutivo sarà oggetto di verifica e nel caso di intercorse variazioni sostanziali rispetto a quanto previsto in sede di domanda di contributo il GAL si riserva di richiedere al beneficiario una procedura di variante.

23.8 Conclusione della procedura di istruttoria

La procedura si conclude entro 180 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste nel Bando.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito

in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammessa a finanziamento.

24. Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo e di trasmissione del progetto esecutivo

Si specifica che la fase di “Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo” è prevista esclusivamente per i beneficiari pubblici.

Non appena il Beneficiario (pubblico) avrà concluso tutte le procedure di affidamento relative a tutti gli investimenti previsti nella domanda di contributo e ammessi a finanziamento, dovrà trasmettere:

- a) Copia del Progetto Esecutivo e di tutti i nulla osta/pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti Terzi competenti (si veda paragrafo 21.2.2);
- b) I frontespizi delle relazioni e degli elaborati grafici recanti il timbro della Soprintendenza con gli estremi del nulla osta autorizzativo ai lavori;
- c) Documentazione comprovante il titolo di possesso in favore del richiedente dei beni oggetto di intervento (aree, terreni, fabbricati, ecc...) la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo quinquennale - a partire dalla data di erogazione finale del contributo - di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita), es. atti, contratti, comodato d'uso, locazione, visure catastali, ecc... (Allegato 6 _ a cura del beneficiario), salvo i casi in cui tale documentazione sia stata fornita in sede di domanda di sostegno;
- d) La **Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo** con gli allegati previsti.

Il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa relativo a ciascuna delle procedure di affidamento previste in domanda di contributo. Le economie derivanti dai ribassi d'asta comporteranno la rimodulazione della spesa massima ammessa e del contributo massimo ammesso.

Inoltre alla **Comunicazione Integrativa** dovrà allegare per ogni procedura di gara espletata dal Beneficiario la **Check List di autovalutazione di post aggiudicazione** in cui saranno inserite le informazioni relative a ciascuna procedura di gara al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione aggiudicazione. Saranno allegate check list distinte per ogni procedura di gara prevista.

La **Check List di autovalutazione di post aggiudicazione** è scaricabile al seguente link: https://www.arpea.piemonte.it/pagina20002_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html. Per ogni procedura adottata inoltre dovrà essere caricata su Sistema Piemonte tutta la documentazione inerente la procedura di gara (a titolo esplicativo e non esaustivo: atti di inizio gara, determinazione a contrarre, verbale di gara, atti di aggiudicazione, atti di affidamento, contratti e/o disciplinari di affidamento degli incarichi, verbali di consegna lavori, verbali di effettivo inizio lavori, ecc...).

La Comunicazione integrativa, comprensiva di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito servizio on line del Sistema Informativo (SIAP), già utilizzato per la domanda di sostegno. Il sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza.

24.1 Istruttoria della Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo

Entro 120 giorni successivi al ricevimento della Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo, l'organo istruttore effettuerà i controlli amministrativi, utilizzando la Check list di controllo post-aggiudicazione (scaricabile al seguente link: <http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti>) relativamente alle fasi di selezione e aggiudicazione, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con la check list di autovalutazione.

Terminata l'istruttoria, si comunicherà al beneficiario l'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione ed aggiudicazione, confermando o meno gli importi della spesa ammessa a finanziamento e del contributo concesso, ricalcolati in seguito ai ribassi d'asta. Le somme che si rendessero disponibili a seguito dei ribassi d'asta non saranno quindi considerate ammissibili a contributo.

Qualora venissero riscontrate irregolarità, ne verrà data comunicazione al beneficiario: le riduzioni saranno

applicate alla domanda di saldo, quando la procedura di gara sarà conclusa e si potrà quindi calcolare definitivamente la riduzione da applicare.

L'entità della riduzione del contributo sarà definita ed applicata sulla base di:

- a) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo prot. 10255 del 22.10.2018 (in attuazione dell'art. 21 "Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici" del D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale") (vedere Appendice B al Bando),
- b) Deliberazioni e Determinazioni regionali di attuazione del suddetto DM,
- c) Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR (Organismo di Pagamento Regionale) ARPEA.

Per le operazioni esclusive del loro PSL i GAL dovranno concordare con l'Autorità di Gestione le modalità di applicazione.

25. Presentazione delle domande di pagamento

25.1 Domanda di anticipo

Il beneficiario potrà richiedere l'erogazione di un anticipo solo ad avvenuto completamento di tutte le procedure di affidamento relative agli investimenti ammessi a contributo.

L'importo dell'anticipo richiesto potrà essere al massimo pari al 50% dell'importo del contributo ammesso.

Alla domanda di pagamento di anticipo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte), il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) **Se Ente Pubblico:** l'anticipo potrà essere richiesto sull'importo del contributo rideterminato a seguito della conclusione della istruttoria della **Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo**. L'erogazione dell'anticipo richiesto è subordinata all'assunzione, da parte dell'Organo competente dell'Ente, di un provvedimento (Deliberazione o Determinazione) che impegni il beneficiario medesimo al versamento a favore di ARPEA dell'intero importo richiesto nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato. Il provvedimento dovrà essere predisposto secondo il modello reperibile sul sito di ARPEA. Il suddetto atto dovrà essere allegato alla domanda di anticipo in copia conforme all'originale.
- b) **Se Ente Privato:** l'anticipo potrà essere richiesto sull'importo del contributo concesso a seguito della comunicazione del GAL, a fronte dell'accensione di **idonea garanzia fideiussoria** di importo corrispondente al **100%** dell'importo richiesto. La garanzia a favore di ARPEA dovrà essere resa nel seguente modo:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e autorizzati per il ramo cauzioni. La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non verrà rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA; si precisa che la fidejussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.

- c) **Per tutti i beneficiari:** copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del beneficiario.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.

25.2 Domanda di acconto

I beneficiari hanno facoltà di richiedere un acconto (pari al massimo all' 80% della spesa ammessa a finanziamento). Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.

Alla domanda di pagamento dell'acconto, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente

documentazione:

- ✓ per i lavori edili computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per l'acconto dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico ad acconto verrà ammessa la spesa minore
- ✓ copia di tutte le autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole
- ✓ Check list per autovalutazione post-aggiudicazione (scaricabile al seguente link: <http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti>), in cui saranno inserite le informazioni relative a ciascuna procedura di gara con particolare riguardo all'esecuzione. Dovranno essere allegate check list distinte per ogni procedura di gara attuata. Ad ogni Check list dovrà essere allegata tutta la documentazione, in copia conforme inerente la procedura in questione ad esclusione della documentazione già inviata nella Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo.
- ✓ In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte dell'organo di revisione dei conti (o suo Presidente in caso di Organo collegiale) in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione
- ✓ documentazione fotografica degli investimenti realizzati
- ✓ Copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del beneficiario

Per quanto riguarda la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute (fatture o documentazione probante equivalente) e dei pagamenti effettuati non dovrà essere allegata alla domanda ma bensì caricata a Sistema in una apposita sezione denominata "Documenti di spesa".

Tale documentazione va allegata con le seguenti modalità:

- ✓ copia delle fatture relative agli investimenti realizzati: tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) CUP + dicitura "PSR 2014-20, Regione Piemonte, Mis. 7 Op. 7.6.4, domanda di sostegno n.", pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Fanno eccezione:

1. le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013 (spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
2. le fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento ((art. 60 Reg (UE) 1305/2013) (qualora previsti dal bando);
3. le fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc) qualora previste dal bando);
4. gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali (qualora previste dal bando).

Nei casi da 1 a 4, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica;

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco;

La dicitura CUP + “PSR 2014-20, Regione Piemonte, Mis. 7 Op. 7.6.4, domanda di sostegno n.” dovrà comparire nella fattura in formato .xml e, di conseguenza, nella copia analogica in formato .pdf con fogli di stile ministeriale oppure con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica. Non è valida l'apposizione della dicitura soltanto sulla fattura "copia di cortesia".

- ✓ Tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto (o analogo documentazione probante come a titolo di esempio mandato di pagamento telematico o non telematico quietanzato) con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento (la copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto); a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto di liquidazione del Responsabile del Procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analogo documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

Per le modalità di rendicontazione delle spese si rimanda al manuale operativo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3336-guida-al-servizio>

Si ricorda che tutte le fatture devono essere intestate al Beneficiario e devono obbligatoriamente rispettare quanto indicato al paragrafo 18 “*Modalità di pagamento*” **pena l'inammissibilità dell'importo relativo.**

I beneficiari **Enti Pubblici** sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii).

25.3 Domanda di saldo

La domanda di saldo deve essere presentata telematicamente su Sistema Piemonte **alla scadenza indicata** al paragrafo 15, fatte salve eventuali proroghe richieste e concesse dal GAL ai sensi del paragrafo 28.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, **non è ricevibile** e determina la revoca del contributo concesso con **la restituzione delle somme già percepite per anticipi e/o acconti, maggiorate degli interessi legali.** Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale del GAL per l'istruttoria, in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte) e nelle medesime modalità delle precedenti domande, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- ✓ relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensiva di tavole e di quadro economico finale, contabilità finale dei lavori redatta ai sensi della vigente normativa, ecc...
- ✓ provvedimento amministrativo di approvazione della contabilità finale
- ✓ certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) delle opere realizzate, redatto e firmato da un professionista e firmato per accettazione dal Responsabile del procedimento
- ✓ dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuta
- ✓ per i lavori edili computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macro voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore
- ✓ Check list per autovalutazione post-aggiudicazione (scaricabile al seguente link: https://www.arpea.piemonte.it/pagina20002_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html), in cui saranno inserite le informazioni relative a ciascuna procedura di gara con particolare riguardo all'esecuzione. Dovranno essere allegate check list distinte

per ogni procedura di gara attuata. Ad ogni Check list dovrà essere allegata tutta la documentazione, in copia conforme inerente la procedura in questione ad esclusione della documentazione già inviata nella Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo.

- ✓ eventuale piano di gestione dei locali recuperati e piano di regolamentazione della fruizione pubblica
- ✓ documentazione fotografica degli investimenti realizzati
- ✓ In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte dell'organo di revisione dei conti (o suo Presidente in caso di Organo collegiale) in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione
- ✓ Copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del beneficiario

Per quanto riguarda la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute (fatture o documentazione probante equivalente) e dei pagamenti effettuati non dovrà essere allegata alla domanda ma bensì caricata a Sistema in una apposita sezione denominata "Documenti di spesa".

Tale documentazione va allegata con le seguenti modalità:

- ✓ copia delle fatture relative agli investimenti realizzati: tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) CUP + dicitura "PSR 2014-20, Regione Piemonte, Mis. 7 Op. 7.6.4, domanda di sostegno n.", pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Fanno eccezione:

1. le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013 (spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
2. le fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento ((art. 60 Reg (UE) 1305/2013) (qualora previsti dal bando);
3. le fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc) qualora previste dal bando);
4. gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali (qualora previste dal bando).

Nei casi da 1 a 4, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica;

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco;

La dicitura CUP + "PSR 2014-20, Regione Piemonte, Mis. 7 Op. 7.6.4, domanda di sostegno n." dovrà comparire nella fattura in formato .xml e, di conseguenza, nella copia analogica in formato .pdf con fogli di stile ministeriale oppure con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica. Non è valida l'apposizione della dicitura soltanto sulla fattura "copia di cortesia".

- ✓ Tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto (o analoga documentazione probante come a titolo di esempio mandato di pagamento telematico o non telematico quietanzato) con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento (la copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto); a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo

da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto di liquidazione del Responsabile del Procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

Per le modalità di rendicontazione delle spese si rimanda al manuale operativo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3336-guida-al-servizio>

Si ricorda che tutte le fatture devono essere intestate al Beneficiario e devono obbligatoriamente rispettare quanto indicato al paragrafo 18 "*Modalità di pagamento*" **pena l'inammissibilità dell'importo relativo.**

I beneficiari **Enti Pubblici** sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii).

Si ricorda che tutte le fatture devono essere intestate al Beneficiario e devono obbligatoriamente rispettare quanto indicato al paragrafo 18 "*Modalità di pagamento*" **pena l'inammissibilità dell'importo relativo.**

I beneficiari **Enti Pubblici** sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii).

25.4 Istruttoria delle domande di pagamento

L'organo istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:

- a) Verifica della regolarità della procedura di appalto utilizzando le check list di autovalutazione post-aggiudicazione.
- b) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi la completezza della documentazione richiesta, il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione grazie ai quali è stato determinato il punteggio (per il saldo).
- c) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base ai costi sostenuti.
- d) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme alle richieste del Bando. Per i lavori edili verifica sul computo metrico dello stato finale dei lavori e confronto con la spesa accertata da fatture (accertamento della spesa).
- e) Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari.
- f) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso.
- g) Visita in situ, sul luogo (collaudo, per il saldo) per verificare la realizzazione dell'intervento, valutando la conformità al progetto ammesso a finanziamento.

A conclusione delle procedure, l'organo istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco come infra descritto):

- **Negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **Positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo, cioè il rispetto degli impegni essenziali (paragrafo 22.1), l'importo totale accertato anche in funzione della valutazione delle check list di autovalutazione post-aggiudicazione, e delle istruttorie sulle fasi precedenti;
- **Parzialmente positivo** nel caso di esclusione di voci di spesa, di riduzioni e sanzioni (es. per mancata osservanza degli impegni accessori ai sensi del paragrafo 22.2 del Bando o delle norme sugli appalti pubblici), indicando gli elementi che hanno determinato l'esito parzialmente positivo, e l'ammontare del premio da liquidare.

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo**, il Responsabile del Procedimento ne informa il beneficiario il quale, entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della PEC, può presentare per iscritto le controdeduzioni corredate da eventuali documenti come previsto dalla Legge 7

agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste controdeduzioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione; dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato controdeduzioni nella motivazione del provvedimento finale.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'organo istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni su procedimento amministrativo, il RP acquisisce i verbali delle domande di pagamento (anticipo, acconto, saldo) istruite, inserendoli in un elenco che viene sottoposto ad approvazione o ratifica del CdA del GAL. A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, o preliminarmente al CdA ma con successiva ratifica, gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

ARPEA effettua il controllo in loco su un idoneo campione di domande di pagamento, tale da rappresentare almeno il 5% della spesa pagata ogni anno civile dall'Organismo Pagatore Regionale. Pertanto, se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, tale domanda sarà sottoposta al controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità alle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità;
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni. Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.

Il GAL effettua il controllo delle autodichiarazioni fornite dai beneficiari per le pratiche estratte da ARPEA, come previsto dalla normativa regionale di riferimento (L.R.14/2014); si precisa che per le domande di pagamento estratte verranno controllate tutte le dichiarazioni presenti in tutte le istanze presentate dai beneficiari (dalla domanda di sostegno alla domanda di saldo).

26. Riduzioni e sanzioni

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento superi di più del 10% quello erogabile a seguito delle verifiche, si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, comunque non oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

In applicazione delle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 (documenti attuativi) sono stati definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare (art. 21.3 del Bando).

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate dalla D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

27. Controlli ex post

Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post da parte di Arpea, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato. Infatti, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 71, se entro cinque anni dal pagamento finale del contributo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Gal;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

28. Proroghe

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della relativa domanda di saldo, può richiedere **proroghe per un periodo massimo di 6 mesi** a decorrere dal giorno successivo alla scadenza definita dal Bando per la realizzazione degli interventi.

La richiesta di proroga deve essere debitamente motivata e riguardare motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario. In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.

La **richiesta di proroga** deve essere presentata al GAL entro la scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP (Sistema Piemonte); non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa.

Il tecnico istruttore istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento può concedere o non concedere la proroga comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dal Responsabile del procedimento a ratifica del CDA.

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL, il quale individuerà eventualmente la nuova scadenza.

29. Varianti

29.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Ai sensi del presente Bando la variante è quindi da intendersi come variazione del progetto iniziale approvato dal GAL e non è riconducibile ad altre definizioni individuabili in altra normativa o regolamentazione.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- a) gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti: i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici agli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. L'adattamento tecnico-economico deve:
 - rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - non comprendere nuove voci di spesa;

- non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
- rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.

Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP (Sistema Piemonte) al GAL.

- b) I cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
- c) le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/ fusione/ incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatte salve economie derivanti da scontistica.

29.2 Presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo n. 2 richieste di variante.

La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al GAL, inoltrando tramite SIAP al GAL un'apposita domanda di variante corredata da:

- a) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del Progetto inizialmente approvato dal GAL;
- b) documentazione di cui al paragrafo. 21.2.2 "*Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare*", debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- c) quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezzario regionale;
- d) in caso di intervento su Beni Culturali, occorrerà produrre al GAL, prima di avviare i lavori di variante, copia del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza relativo alla variante;
- e) "Check list per l'autovalutazione pre-aggiudicazione" (scaricabile al seguente link: <http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti>): il beneficiario dovrà compilare e allegare alla domanda di sostegno per ogni procedura di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto definitivo la relativa check list di autovalutazione.

L'acquisto di beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguita prima della presentazione su SIAP della domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale della variante.

29.3 Istruttoria della domanda di variante

L'organo istruttorio delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. La variante è autorizzata a condizione che:

- a) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- b) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative del presente bando;
- c) non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- e) sia effettuata la valutazione della "Check list controllo pre-aggiudicazione", verificando in particolare le procedure previste e le fasi di programmazione e di progettazione.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dall'organo istruttore ad approvazione o ratifica del Consiglio di Amministrazione del GAL e comunicato tempestivamente al beneficiario a cura del Responsabile del Procedimento.

Il beneficiario che esegua le varianti senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che gli interventi realizzati in variante non siano considerati ammissibili in fase di domanda di pagamento, nel caso in cui la variante non sia stata successivamente autorizzata dal GAL. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della domanda di pagamento rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

30. Decadenza dal contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- a) perdita dei requisiti di ammissione;
- b) mancata conclusione e rendicontazione degli interventi approvati dal GAL entro il termine fissato, fatte salve le possibilità di proroga;
- c) realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto al paragrafo 17 (scontistica);
- d) realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- e) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 22.1;
- f) violazione del divieto di cumulo dei contributi;
- g) non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- h) esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

In caso di mancato rispetto degli **impegni accessori** di cui al paragrafo 22.2 la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

31 Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima. La domanda infatti può essere:

- ritirata (per rinuncia o revoca);
- non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

32. Ritiro della domanda

In qualsiasi momento il richiedente può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal portale SIAP (Sistema Piemonte), con le modalità previste dall'applicativo, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente il beneficiario farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

33. Riesami/ricorsi

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento o di

controlli (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria competente con le modalità e tempistiche stabilite per legge e citate nei provvedimenti medesimi.

34. Errori palesi e loro correzione

Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento, purché prima della comunicazione via PEC di avvio del procedimento di istruttoria delle domande e comunque purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco.

Per la correzione dell'errore palese (come previsto dal Manuale delle procedure, controlli e sanzioni di ARPEA al quale si rimanda) il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore (mero errore materiale) e di aver agito in buona fede.

35. Cause di forza maggiore

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'oggetto dell'intervento;
- d) La distruzione fortuita dell'oggetto di intervento;
- e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'oggetto dell'intervento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata via PEC la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

36. Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni

Nel caso il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda/impresa/attività ad un altro soggetto nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di sostegno e il termine ultimo del periodo del rispetto degli impegni, a quest'ultimo è consentito il subentro purché sia in possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento nella graduatoria definitiva in posizione utile al finanziamento.

Per qualsiasi motivo, e per ammettere la sussistenza della pratica anche dopo il passaggio, occorre verificare che le ragioni di cambio:

- a) consentano comunque la realizzazione della totalità degli interventi approvati dal GAL;
- b) consentano comunque il mantenimento degli investimenti e degli impegni sottoscritti dal beneficiario iniziale con la domanda di sostegno e per i quali si beneficia del contributo.

Pertanto, il beneficiario iniziale presenterà domanda di voltura della pratica al GAL segnalando le generalità del nuovo beneficiario (che dovrà aver costituito idoneo fascicolo aziendale) e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario dovrà dichiarare:

- a) la conoscenza delle disposizioni del presente Bando e della correlata normativa di riferimento che ne disciplina le varie fattispecie;
- b) la propria volontà a proseguire gli investimenti per completare gli interventi approvati dal GAL (e ammessi a contributo) e a mantenere gli impegni correlati alla domanda.

Il GAL provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni per la voltura della pratica, vale a dire:

- a) in caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda/impresa/attività ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua, nel pieno rispetto dei vincoli temporali definiti dal Bando;
- b) possesso da parte del beneficiario che subentra dei requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal

beneficiario originario cedente.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda/impresa/attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
- b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda/impresa/attività risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà del soggetto. Se ciò non fosse possibile, l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

37. Normativa

Le Normative di riferimento possono essere ricavate da:

- ✓ Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- ✓ Regolamento (UE) 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- ✓ Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- ✓ Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- ✓ D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*";
- ✓ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo prot. 10255 del 22.10.2018 (in attuazione dell'art. 21 "*Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici*" del D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*") (vedere Appendice B al Bando),
- ✓ D.M. MIPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che detta la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei

- pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
- ✓ Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 Agosto 2017, n. 154 *"Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42"*;
 - ✓ Direttiva 30/10/2008 Ministero per i beni e le attività culturali (GU n. 286 del 6/12/2008);
 - ✓ Deliberazioni e Determinazioni regionali di attuazione dei suddetti DM
 - ✓ Legislazione antisismica ed energetica vigente;
 - ✓ L. 378 del 24 dicembre 2003, Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'architettura rurale;
 - ✓ Legge di Stabilità e suoi aggiornamenti
 - ✓ Legge 381/1991 art. 4 e s.m.i che fornisce la definizione di persone svantaggiate.
 - ✓ D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;
 - ✓ D. Lgs. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
 - ✓ D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 - ✓ Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;
 - ✓ L.R. n. 19/2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i. ;
 - ✓ L.R. 56/1977 *"Tutela ed uso del suolo"*;
 - ✓ L.R. 35/1995 *"Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale"*.
 - ✓ Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
 - ✓ Piano Territoriale Regionale adottato con il DGR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
 - ✓ Linee guida UNESCO *"Paesaggi vitivinicoli di Langhe Monferrato Roero"*;
 - ✓ Piani Regolatori e regolamenti edilizi comunali vigenti nei Comuni del GAL;
 - ✓ Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 *"Rete rurale nazionale 2014-2020"* – Mipaaf.
 - ✓ Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione Europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396, e ss.mm.ii.;
 - ✓ PSL (Programma di sviluppo locale) 2014-2020 del GAL Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2987/A1808A del 27 ottobre 2016 (Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera) e ss.mm.ii.;
 - ✓ Manuale sul recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio del GAL Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità scaricabile al link <https://www.galterreastigiane.it/psl/manuali-recupero-del-patrimonio-architettonico-rurale-del-paesaggio-operazione-7-6-3/>;
 - ✓ MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, redatto da ARPEA Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico, vigente alla data di pubblicazione del Bando;
 - ✓ LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ERRORI PALESI redatte da ARPEA, vigenti alla data di pubblicazione del Bando;
 - ✓ Normativa di livello nazionale, regionale, locale inerente gli interventi oggetto di domanda di contributo al GAL.

38. Disposizioni finali

Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

Il GAL Terre Astigiane si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Terre Astigiane, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.

39. Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020, gli investimenti e i progetti attuati sul territorio siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione.

Di seguito i link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione.

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

40. Pubblicazione

Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL e trasmesso ai Soci del GAL.